



CONSIGLIO
NAZIONALE
DEL
NOTARIATO

Atto notarile informatico

Identificativo fascicolo: 47339458

Forma: Atto Pubblico

Numero repertorio: 17198

Numero raccolta: 10066

Data stipula: 31/05/2023

Notaio: GIUSEPPE CAPPARELLA

Codice fiscale: [REDACTED]

Natura:

Contratto di appalto

Parti:

1-Persona Giuridica: DORONZO INFRASTRUTTURE S.R.L. - 05065990722

2-Persona Giuridica: Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale - 01225340585

Annotazioni:

1-REGISTRAZIONE

UFFICIO: Civitavecchia

DATA: 05/06/2023

NUMERO: 1967

SERIE: 1T

IMPORTO: € 245,00

Repertorio n. 17.198

Raccolta n. 10.066

CONTRATTO PER L'APPALTO DENOMINATO NUOVO PORTO
COMMERCIALE DI FIUMICINO - I LOTTO FUNZIONALE - I
STRALCIO - "DARSENA PESCHERECCI E VIABILITÀ DI ACCES-
SO AL CANTIERE"

CIG 91507562BD

C.U.P.:J11H14000280005

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventitrè, il giorno trentuno del mese di maggio

31.5.2023

In Civitavecchia, Molo Vespucci snc, presso la sede dell'Autorità di
Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale.

Avanti a me dott. GIUSEPPE CAPPARELLA, Notaio in Civitavec-
chia, con studio in Corso Centocelle n.30, iscritto nel Ruolo dei Di-
stretti Notarili Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia

sono presenti,

da una parte

- Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno centro settentrionale,
con sede in Civitavecchia (RM), 00053, Molo Vespucci snc, C.F.
01225340585, ente pubblico non economico di rilevanza nazionale
ai sensi dell'art. 7 co. 5 del D.Lgs. 04/08/2016 n. 169, in persona del
Dott. Pino Musolino, nato a [REDACTED], domiciliato
per la carica ove sopra, il quale interviene nella qualità di presidente
e legale rappresentante dell'Autorità di Sistema Portuale stessa, tale
nominato con Decreto del Ministro delle Infrastrutture e Trasporti n.
573 del 15.12.2020 (di seguito, per brevità, anche solo "Amministra-

zione")

e, dall'altra,

*Raggruppamento Temporaneo di Imprese tra:

- DORONZO INFRASTRUTTURE S.R.L. (capogruppo mandataria) con sede legale in Barletta (BT), Via Andria n. 153/B, capitale sociale Euro 2.200.000,00 (duemilioniduecentomila virgola Zero), interamente versato, iscritta presso il Registro delle Imprese di Bari con il Codice fiscale, numero di iscrizione e Partita IVA 05065990722 R.E.A. di Bari n. BA-393778 in persona di Doronzo Mario Gaetano, nato [REDACTED] Codice Fiscale [REDACTED]

[REDACTED], domiciliato per la carica ove sopra, il quale interviene sia quale Amministratore Unico e Legale Rappresentante della predetta società, sia in rappresentanza della:

- CONSORZIO STABILE VITRUVIO S.C.A R.L. (mandante) con sede legale in Roma, Via Amba Aradam n. 1, capitale sociale Euro 150.000,00 (centocinquantamila virgola Zero) versato per Euro 112.500,00 (centododicimilacinquecento virgola Zero), iscritta presso il Registro delle Imprese di Roma con il Codice fiscale, numero di iscrizione e Partita IVA 10149111006 R.E.A. di Roma n. RM-1213697 in forza dei poteri a lui attribuiti con l'atto costitutivo di raggruppamento temporaneo di imprese autenticato nelle firme dal Notaio Francesco Cagnetta di Ruvo di Puglia in data 23 marzo 2023 rep. n. 6.345/4.935 registrato a Bari in data 24 marzo 2023 al n. 12627 Serie 1T, allegato al presente atto **sub "A"** (di seguito, per brevità, anche solo "RTI" "ATI" o "Appaltatore").

di seguito anche definite congiuntamente come le "Parti" ovvero, singolarmente, come la "Parte".

Detti componenti della cui identità personale, poteri e qualifica io Notaio sono certo, mi richiedono di ricevere il presente atto, con il quale

PREMESSO CHE

- con Decreto del Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale n. 93 del 22.03.2022 (Delibera a contrarre) è stato approvato il progetto esecutivo, validato, dell'intervento denominato "Primo Stralcio I Lotto funzionale del Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino - Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere", per un importo a base di gara pari a complessivi € 42.949.309,05 di cui € 42.667.451,04 per lavori a corpo ed € 281.858,01 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, non imponibile IVA ai sensi dell'art. 9 comma 1 n. 6) del D.P.R. 633/1972 e s.m.i., il quadro economico di spesa generale nonchè autorizzato il Responsabile del Procedimento ad attivare la procedura aperta con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi degli artt. 60, comma 1, e 95, comma 2, del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. e delle Linee Guida dell'ANAC n. 2, di attuazione del D.Lgs. del 18 aprile 2016, n. 50, approvate dal Consiglio dell'Autorità con Delibera n. 1005, del 21 settembre 2016 ed aggiornate al D.Lgs. del 19 aprile 2017 n. 56, con Delibera del Consiglio n. 424 del 02 maggio 2018;

- il progetto esecutivo è stato validato ai sensi dell'art. 26, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. con verbale in data 04.03.2022,

sottoscritto dal Responsabile del Procedimento nelle fasi della Programmazione, Progettazione e Procedure di Gara (Ing. Maurizio Marini);

- al predetto intervento sono stati assegnati rispettivamente il codice C.I.G. 91507562BD e C.U.P. J11H14000280005;

- il Bando di Gara è stato pubblicato sulla G.U.U.E. al n. 2022/S 060- 153970 del 25.03.2022, sulla G.U.R.I. 5^ Serie Speciale n. 36 del 25.03.2022, sul portale di e-procurement dell'Ente in data 25.03.2022 (ID 455), sul portale ANAC, sul portale MIMS e sui giornali due a tiratura nazionale e due a tiratura locale;

- entro il termine fissato perentoriamente per la presentazione dell'offerta (ore 12:00 del giorno 15.04.2022) sono pervenute n. 2 (due) buste offerte;

- con Determina del Responsabile del Procedimento n. 07 del 23.11.2022 è stato nominato il Seggio di Gara (ai sensi del paragrafo 5.2 delle Linee Guida n. 3 di attuazione del D.Lgs. n. 50/2016 emanate dall'ANAC con Delibera n. 1096 del 26.10.2016 e pubblicate sulla G.U. n. 274 del 23.11.2016 aggiornate con delibera ANAC n. 1007 del 11.10.2017 e pubblicate sulla G.U. n. 260 del 07.11.2017) e con successivo Decreto del Presidente n. 25 del 24.01.2023 è stata nominata la Commissione giudicatrice ai sensi dell'art. 77 del D.Lgs 50/206 e s.m.i.;

- all'esito dell'espletamento delle operazioni di gara, vista l'offerta tecnica ed economica, l'intervento è stato aggiudicato al Costituendo R.T.I. Doronzo Infrastrutture S.r.l. (Mandataria) - Consorzio Sta-

bile Vitruvio S.c. a r.l. (Mandante), per un importo complessivo contrattuale di € 36.424.431,77, di cui € 36.142.573,76 per lavori a corpo al netto dell'offerta ed accettato ribasso d'asta del 15,2924% ed € 281.858,01 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, non imponibile ai fini dell'I.V.A., ai sensi dell'art. 9, comma 6, del D.P.R. n. 633/72 e s.m.i..

- con Decreto del Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale n. 72 dell'8.3.2023, sono stati approvati la proposta di aggiudicazione al suddetto RTI alle condizioni offerte ed accettate ed il quadro economico di spesa generale rimodulato dopo gara, nonché contestualmente nominato il RUP della fase esecutiva per tutti gli atti amministrativi e tecnici successivi e conseguenti nella persona dell'Ing. Francesco Maria D'Alesio;

- gli esiti di gara e l'aggiudicazione sono stati pubblicati sul portale di e-procurement dell'Ente rispettivamente in data 24.02.2023 la proposta di aggiudicazione e in data 09.03.2023 il Decreto di affidamento e il Raggruppamento appaltatore ha provveduto a rimborsare le spese per la pubblicazione obbligatoria;

- ai fini delle verifiche antimafia, l'Amministrazione ha consultato la B.D.N.A. (Banca Dati Nazionale Antimafia) con i seguenti esiti:

- Doronzo Infrastrutture S.r.l. (capogruppo mandataria)

Iscritta in WL - eseguita consultazione in BDNA in data 22.03.2023;

- Consorzio Stabile Vitruvio S.c. a r.l. (mandante) inserita richiesta di informazioni antimafia BDNA in data 29.03.2023;

- in data 25.05.2023, le Parti hanno sottoscritto il "Protocollo Opera-

tivo per il monitoraggio finanziario relativo all'intervento denominato "Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino - I Lotto Funzionale - I Stralcio - Darsena Pescherecci e Viabilità di accesso al cantiere" (**sub. "B"**);

- in data 25.05.2023, le Parti hanno concordato la delega delle attività di acquisizione ed inserimento dati in ottemperanza a quanto disposto dalla delibera CIPE n. 62/2020, in vista della stipula del Protocollo di Legalità tra l'Amministrazione e la Prefettura di Roma (**sub. "C"**);

- in data 30.03.2023, l'Appaltatore ha rimesso all'Amministrazione (prot. 4910) e sottoscritto per conoscenza ed accettazione, il Protocollo di Legalità previsto dalla Delibera CIPE n. 62 del 26.11.2020 sottoscritto in data 27.09.2022 tra la Prefettura di Roma e l'Amministrazione (**sub. "D"**);

- ad esito di comprova amministrativa, dal cui esito risulta confermato il possesso dei requisiti di ammissione e qualificazione alla gara d'appalto dichiarati in sede di gara, l'aggiudicazione è stata dichiarata efficace con Determina del Responsabile del Procedimento n. 14 del 12.05.2023;

- il Raggruppamento appaltatore, nelle more, ha fatto pervenire i documenti necessari per la sottoscrizione del presente contratto, ivi compresa la garanzia definitiva;

- con nota pec del 30.05.2023, in linea con le disposizioni operative del Protocollo Operativo per il Monitoraggio finanziario delle opere, il Raggruppamento appaltatore ha trasmesso la dichiarazione di man-

leva di inizio monitoraggio del conto corrente dedicato come meglio precisato nel seguente articolato, sottoscritta per ricevuta dall'Istituto Bancario (**sub. "E"**);

- l'intervento è cofinanziato con fondi del MIMS e con fondi propri dell'Ente. come meglio precisato nel Decreto di aggiudicazione n. 72 dell'8.3.2023

Tutto ciò premesso, le Parti, come sopra costituite, stipulano, ed io, Notaio, ricevo quanto segue

Art.1

Recepimento delle premesse

Le premesse al presente contratto costituiscono parte integrante e sostanziale dello stesso e si intendono integralmente richiamate nel presente articolo ed accettate dalle Parti.

Art.2

Oggetto del contratto - Documenti del Contratto

1. L'Amministrazione affida all'Appaltatore, che con la sottoscrizione del presente contratto a sua volta accetta, l'appalto relativo alla esecuzione dell'intervento denominato "Primo Stralcio I Lotto funzionale del Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino - Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere", come meglio specificato all'art. 1 ed all'art. 3 del Capitolato speciale d'appalto, stante, come meglio precisato all'art. 3 del Capitolato speciale d'appalto, la suddivisione dei lavori di realizzazione del Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino - I Lotto Funzionale - I Stralcio in due fasi realizzative denominate nei documenti progettuali rispettivamente Fase I e Fase II. Pertanto, so-

no oggetto del presente affidamento gli interventi relativi alla FASE I che comprendono: la realizzazione della Darsena Pescherecci e dei piazzali retrostanti; le predisposizioni impiantistiche; viabilità di cantiere. L'Appaltatore si obbliga ad effettuare tutte le opere, lavori e provviste occorrenti ed ordinate dalla Direzione Lavori per dare ultimati le attività ed i lavori, tutti come illustrati, descritti e richiesti a mente del progetto esecutivo e relativi allegati ed elaborati tecnici e grafici posti a base di gara, che ancorché non allegati si intendono integralmente richiamati quali parte integrante e sostanziale del presente contratto, nonché ad eseguire le attività in base a tutto quanto proposto con la propria offerta tecnica, costituente parte integrante ed essenziale del presente contratto.

2. Gli interventi di cui al presente affidamento dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte, per dare le opere finite in ogni parte ed atte allo scopo cui sono destinate, secondo le modalità riportate nel progetto esecutivo e nei relativi allegati nonché secondo gli ordini di servizio richiamati al successivo articolo 7 e, comunque, secondo quanto necessario alla perfetta esecuzione delle opere e dei lavori, anche se non esplicitamente richiamato nei documenti, ivi ricomprendendosi eventuali opere impreviste e di qualunque genere, sempre attinenti l'appalto, eventualmente ordinate dalla Direzione Lavori. Ferma e richiamata la disciplina di cui al Titolo III del Capitolato Speciale d'Appalto recante "Disposizioni per l'Esecuzione dei lavori", l'Appaltatore dovrà attenersi con particolare riferimento all'art. 11 relativo all'ordine da eseguirsi nell'andamento dei lavori ed al-

l'art.12 del Capitolato Speciale d'Appalto in ordine ai vincoli del contesto.

3. Per tutto quanto non previsto dal presente contratto, l'Appaltatore è tenuto all'osservanza piena ed integrale del Capitolato Speciale d'appalto, di tutti gli atti e documenti posti a base di gara, nessuno escluso, con i relativi allegati, il progetto esecutivo ed i relativi allegati, il cronoprogramma, le polizze di garanzia, il Patto di Integrità, l'offerta tecnica ed economica formulata in fase di gara ed accettata, che l'Appaltatore dichiara di ben conoscere e di accettare in tutte le loro condizioni, indicazioni e clausole, ivi comprese le circostanze di tempo, di luogo e di fatto relative all'incarico che possano influire sull'espletamento nonché sulla valutazione del corrispettivo e che, ancorché non uniti materialmente al presente atto, si intendono allegati, richiamati e facenti parte integrante e sostanziale del medesimo .

4. L'Appaltatore si obbliga ad osservare e far osservare le disposizioni di ordine interno che fossero comunicate dall'Amministrazione.

5. Ai sensi dell'art. 63 comma 5 del D.lgs 50/2016 e s.m.i., l'Amministrazione si riserva di affidare all' Appaltatore, quale aggiudicatario del presente appalto, i lavori di II Fase, già previsti nel progetto a base di gara, alle medesime condizioni contrattuali dei lavori di I Fase e, in particolare, con l'applicazione del medesimo ribasso offerto.

6. L'Amministrazione si riserva altresì di affidare ai sensi del 63 comma 5 del D.lgs 50/2016 e s.m.i. medesimo articolo i lavori di completamento della viabilità (elaborato NT Nota relativa alla viabilità di ac-

cesso al cantiere ottemperanza alla conferenza dei servizi del 21.12.2021) per un importo presunto di € 1.443.046,85 (unmilionequattrocentoquarantatremilaquarantasei virgola ottantacinque).

Art.3

Condizioni generali del contratto

L'appalto è concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dagli atti e documenti posti a base di gara, del progetto esecutivo e del relativo capitolato speciale d'appalto, integrante il progetto, nonché delle previsioni delle tavole grafiche progettuali, il tutto in conformità con l'offerta tecnica ed economica formulata ed accettata che il Raggruppamento Appaltatore dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

L'Appaltatore dovrà garantire l'assolvimento alle prescrizioni che verranno formulate dalla commissione interministeriale nel corso della verifica delle ottemperanze previste nel progetto esecutivo.

Per tutto quanto non previsto dal presente contratto, l'Appaltatore è tenuto all'osservanza piena ed integrale di tutta la normativa vigente ed applicabile in materia di lavori pubblici, in particolare, salvo altri, il D.lgs 50/2016 e s.m.i., e relative Linee Guida dell'ANAC e del MIT (attuative del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., in quanto vigenti ed applicabili); D.P.R. 207/2010 e s.m.i. e Capitolato Generale d'Appalto approvato con D.M. n. 145 del 19.4.2000, per quanto applicabili e vi-

genti; D. lgs 31 marzo 2023 n. 36 (relativamente agli artt, da 215 a 219 e all'allegato V.2), Legge 136/2010 e s.m.i. artt. 3 e 6; D.P.R. n. 177/2011; D.M. 49/2018; D.M. 17/01/2018 e la relativa Circolare applicativa 21 gennaio 2019, n. 7 C.S.LL.PP., Regolamento UE n. 305/2011 e D.Lgs. 106/2017 recante Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 305/2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione; D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i. "Norme in materia ambientale"; D.M. 173/2016; D.lgs 159 del 6.9.2011 e s.m.i.; D.Lgs 81/2008 e s.m.i. recante disposizioni in materia di sicurezza, assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza vigenti nel luogo di esecuzione dei lavori; D.M. Ministro dell'Ambiente 11 aprile 2008 recante "Approvazione del Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione" e successivo aggiornamento con D.M. 10.04.2013; Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.; D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e s.m.i.; Legge 6 novembre 2012 n. 190; D.L. 18 aprile 2019, n. 32 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 92 del 18 aprile 2019), coordinato con la legge di conversione 14 giugno 2019, n. 55; Legge n. 120 del 11.09.2020, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali"; D.L. 31 maggio 2021, n. 77 recante "Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure" convertito con modifiche

in Legge n. 108 del 29 luglio 2021.

Art. 4

Protocollo Operativo (Delibera CIPE n. 15/2015) - Protocollo di legalità (Delibere CIPE n. 62/2020)

Le parti si impegnano a rispettare tutte le prescrizioni nonché ad adottare le misure necessarie affinché l'intera filiera dei soggetti comunque coinvolti nella realizzazione dell'opera si conformi ai relativi obblighi di cui al Protocollo di Legalità (Delibera CIPE n. 62/2020) che le Parti si impegnano ad accettare e firmare per presa visione in segno di accettazione delle clausole in esso contenute (sub. "D").

Le parti si impegnano altresì, a pena di nullità assoluta del presente contratto, ad assolvere a tutti gli obblighi posti dal Protocollo Operativo di cui alla delibera CIPE n. 15/2015, compreso l'obbligo per il soggetto aggiudicatario di verificare che nei contratti stipulati da tutte le imprese della filiera, sia inserita analoga clausola, come meglio previsto nel Protocollo Operativo per il monitoraggio finanziario.

Prevenzione delle interferenze illecite a scopo corruttivo

1. L'Appaltatore e tutte le altre imprese della filiera si impegnano a dare comunicazione tempestiva alla Prefettura-UTG competente e all'Autorità giudiziaria dei tentativi di concussione o di induzione indebita a dare o promettere denaro o altre utilità che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini di detta esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stes-

so, ai sensi dell'articolo 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'articolo 317 c.p. o per il delitto previsto dall'art 319 quater, comma 1, c.p.;

2. L'Appaltatore e le imprese della filiera, si impegnano ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'articolo 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti del titolare, dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell'impresa, con funzioni specifiche relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto, di un proprio avente causa sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto di cui all'articolo 321 c.p. in relazione agli articoli 318, 319, 319-bis e 320 c.p., nonché per i delitti di cui agli articoli 319-quater, comma 2 c.p., 322 e 322-bis comma 2 c.p., 346-bis comma 2 c.p., 353 e 353-bis c.p.

Prevenzione delle interferenze illecite di natura mafiosa

3. L'appaltatore si impegna a denunciare all'Autorità giudiziaria o agli organi di Polizia giudiziaria ogni tentativo di estorsione, ogni illecita richiesta di denaro, prestazioni o altre utilità (quali, ad esempio, pressioni per assumere personale o affidare lavorazioni, forniture o servizi), ogni atto intimidatorio ed ogni altra forma di condizionamento criminale che si manifesti nei confronti dell'imprenditore, dei componenti la compagine sociale, dei dipendenti o dei loro familiari, sia nella fase dell'aggiudicazione sia in quella dell'esecuzione del contratto di affidamento e dei subcontratti da esso derivanti. Della de-

nuncia è tempestivamente informato il prefetto, il quale, sentita l'Autorità giudiziaria e sulla base delle indicazioni da questa fornite, valuta se informarne il soggetto aggiudicatore.

4. L'Appaltatore si impegna all'integrale rispetto di quanto previsto nel protocollo di legalità sottoscritto dalla Prefettura-UTG di Roma e dal soggetto aggiudicatore e dichiara di essere pienamente consapevole e di accettare il sistema sanzionatorio ivi previsto.

È fatto obbligo per l'Appaltatore di adottare i comportamenti collaborativi posti dall'art. 6 terzo periodo del Protocollo Operativo di cui alla delibera CIPE n. 15/2015.

L'eventuale mancata adozione dei richiamati comportamenti, se riferiti alla previsione normativa delineata dall'art. 6 terzo periodo lett. a) darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'articolo 1456 c.c. nonché all'applicazione di una penale pari al 5% del valore del contratto medesimo a titolo di liquidazione forfettaria del danno e salvo maggior danno.

Nel caso di inadempimento riferito invece alle altre previsioni di cui all'art. 6, terzo periodo, lett. b, c, d, e, f, ripetuto per più di due volte, la violazione di siffatti comportamenti comporterà - previa diffida dell'Amministrazione ad adeguarsi alle prescrizioni del presente protocollo entro i successivi trenta giorni - la risoluzione del contratto.

Oltre alla risoluzione sarà prevista l'applicazione di una penale pari al 5% della parte residua del valore del contratto a titolo di liquidazione forfettaria del danno e salvo il maggior danno.

Domicilio e rappresentanza dell'appaltatore, direzione del cantiere

1. Ai fini del presente appalto, visto l'art. 8 del Capitolato Speciale d'appalto, l'Appaltatore ha eletto domicilio conformemente a quanto prescritto dall'art. 2 del Capitolato Generale d'appalto approvato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145.

2. Ai sensi dell'articolo 4 del Capitolato Generale d'appalto, qualora l'RTI non conduca i lavori personalmente dovrà conferire mandato con rappresentanza, per atto pubblico e deposito presso l'Amministrazione, a persona fornita dei requisiti d'idoneità tecnici e morali, per l'esercizio delle attività necessarie per la esecuzione dei lavori a norma del contratto. Il Raggruppamento Appaltatore rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante. L'RTI o suo rappresentante deve, per tutta la durata dell'appalto, garantire la presenza sul luogo dei lavori. L'Amministrazione può esigere il cambiamento immediato del rappresentante dell'Appaltatore, previa motivata comunicazione.

3. Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalità o soggetti, di cui ai commi precedenti deve essere tempestivamente notificata dall'appaltatore alla Stazione appaltante la quale, in caso contrario, è sollevata da ogni responsabilità.

Art. 6

Responsabilità del Raggruppamento Appaltatore

1. Con la sottoscrizione del contratto il Raggruppamento Appaltatore assume la piena responsabilità dell'esatto adempimento delle obbligazioni previste nel contratto, della perfetta esecuzione della realiz-

zazione delle opere, nonché della condotta dei lavori e della direzione del cantiere.

2. La sorveglianza esercitata dall'Amministrazione, dai suoi rappresentanti, dal Direttore dei lavori e dai componenti dell'ufficio di quest'ultimo, così come la rispondenza delle opere eseguite agli elaborati progettuali ed ai documenti contrattuali, anche se approvati dall'Amministrazione stessa e/o dal Direttore dei lavori, non sollevano in alcun caso il Raggruppamento Appaltatore dalla integrale responsabilità di cui agli artt. 1667, 1668 e 1669 del codice civile in ordine alle opere eseguite, nè potranno essere invocate per giustificare imperfezioni di qualsiasi natura che si venissero a riscontrare nei materiali o nei lavori o per negare la responsabilità del Raggruppamento Appaltatore verso l'Amministrazione e verso i terzi.

Art. 7

Ordini di servizio. Istruzioni e prescrizioni

1. Il Responsabile Unico del Procedimento dirige e controlla l'esecuzione del contratto congiuntamente al Direttore dei Lavori, per garantire che l'esecuzione del contratto avvenga in conformità ai contenuti del presente contratto, nonché vigila congiuntamente con il Coordinatore della Sicurezza in Fase di Esecuzione, sull'attuazione delle norme sulla sicurezza e salute dei lavoratori.

2. L'ordine di servizio è l'atto mediante il quale sono impartite all'Appaltatore le disposizioni ed istruzioni da parte del Responsabile Unico del Procedimento e del Direttore dei Lavori. L'Appaltatore deve uniformarsi agli ordini di servizio ed alle istruzioni e prescrizioni che

le siano comunicate per iscritto dal Responsabile del Procedimento o dal Direttore dei Lavori o, direttamente, dall'Amministrazione, senza che ciò costituisca diminuzione delle responsabilità per quanto concerne i materiali adoperati e la buona esecuzione delle attività.

Art. 8

Corrispettivo e modalità di pagamento - Anticipazione - Revisione

Prezzi - Conti correnti dedicati

1. Il corrispettivo dovuto dall'Amministrazione all'Impresa per l'esecuzione dei lavori di cui al precedente articolo 2 è fissato nella misura complessiva contrattuale di € 36.424.431,77 (euro trentaseimilioni quattrocentoventiquattromilaquattrocentotrentuno virgola settantasette), di cui € 36.142.573,76 (euro trentaseimilioni centoquarantaduemilacinquecentosettantatre virgola settantasei) per lavori a corpo al netto dell'offerta ed accettato ribasso del 15,2924%, ed € 281.858,01 (euro duecentottantunomilaottocentocinquantotto virgola zero) per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. I lavori di cui al presente affidamento rientrano nel regime di non imponibilità I.V.A. ai sensi dell'art. 9, comma 1, n. 6) del D.P.R. n. 633/72 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Come meglio precisato nell'art. 3 del Capitolato Speciale d'Appalto il contratto è stipulato a corpo.

3. Trova applicazione la disciplina di cui all'art. 35 co. 18 D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. in materia di anticipazione fermo restando che in applicazione dell'art. 207 del D.L. 19/05/2020, n. 34, essendo stata avviata la procedura di gara prima del 31.12.22, l'importo dell'antici-

pazione potrà essere incrementato fino al 30%, nei limiti e compatibilmente con le risorse annuali stanziare per ogni singolo intervento a disposizione della stazione appaltante.

4. Come meglio precisato all'art. 22 del Capitolato Speciale d'appalto, l'Appaltatore avrà diritto al pagamento di acconti, al netto delle prescritte ritenute dello 0,5% di cui all'art.30 comma 5-bis del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., sulla base di una contabilizzazione bimestrale, redatta il giorno 30 della scadenza del bimestre, con decorrenza dalla data di consegna dei lavori, per la parte di attività eseguita, verificata nella quantità dalla DL e contabilizzata ai sensi degli artt.13 e 14 del DM 49/2018, visto altresì l'art. 28 del Capitolato Speciale d'Appalto per la valutazione dei manufatti e dei materiali a piè d'opera.

I certificati di pagamento delle rate di acconto sono emessi dal Responsabile del Procedimento sulla base dei documenti contabili entro 7 (sette) giorni dalla data di emissione dello Stato di Avanzamento Lavori (SAL). L'emissione da parte dell'Appaltatore delle relative fatture è subordinata all'avvenuta sottoscrizione da parte del Direttore dei Lavori degli stati di avanzamento. L'emissione del mandato di pagamento è subordinata alla verifica con esito positivo della regolarità contributiva di INPS, INAIL e Cassa Edile tramite l'acquisizione da parte della Stazione Appaltante del DURC e del DURC di CONGRUITA' per l'ultimo SAL o Stato Finale, ed il pagamento di eventuali subappaltatori tramite acquisizione delle fatture quietanzate. Il RUP, previa verifica della regolarità contributiva dell'Appaltatore, invia il certificato di pagamento alla stazione appaltante per l'emissio-

ne del mandato di pagamento che deve avvenire entro 30 (trenta) giorni dalla data dell'emissione della fattura da parte dell'Appaltatore. Nel caso di sospensione dei lavori di durata superiore a 45 (quarantacinque) giorni, per cause non dipendenti dall'Appaltatore, la Stazione Appaltante dispone comunque il pagamento in acconto degli importi maturati fino alla data di sospensione.

5. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni al personale trova applicazione la disciplina di cui all'art. 30 comma 6 D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i..

6. A mente dell'art. 46 di cui al Capitolato Speciale di Appalto, il conto finale dei lavori verrà redatto entro giorni 90 (novanta) dalla data del certificato di ultimazione, come certificata dal Direttore dei Lavori.

7. La rata di saldo, unitamente alle ritenute di cui all'art. 30 co. 5bis del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., ove dovuta, sarà corrisposta entro giorni 90 dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio, previa prestazione della garanzia fideiussoria di cui all'art. 103 comma 6 D.Lgs.n. 50/2016 e s.m.i. Il pagamento del saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, comma 2, del codice civile.

8. I corrispettivi contrattualmente riconosciuti si intendono comprensivi di ogni e qualsiasi onere sia diretto che accessorio, posto a carico dell'Appaltatore senza che null'altro possa lo stesso avere a pretendere fatto salvo quanto previsto dai commi 10 e 11. Il corrispettivo indicato per il prezzo resta fisso ed invariabile, senza che possa

essere invocata da nessuna delle Parti alcuna verifica sulla misura o sul valore relativi alla quantità od alla qualità dei lavori. Il prezzo innanzi riportato è accettato dall'Appaltatore e si intende pienamente remunerativo per qualunque differenza, inesattezza od omissione che possa essere riscontrata per quantità ed importi di qualunque genere esposti nella documentazione allegata al contratto rispetto alle reali occorrenze, anche per effetto di previsioni incomplete e/o erronee fatte dall'Appaltatore nella determinazione dell'offerta presentata.

9. In relazione a quanto sopra, l'Appaltatore dichiara espressamente di avere preso attenta visione degli elaborati costituenti il progetto, di averne verificato l'esattezza e completezza sia per quanto concerne le previsioni progettuali, sia per quanto riguarda le risultanze contabili e di avere già valutato nella determinazione dell'offerta presentata eventuali previsioni incomplete e/o erronee che fossero state rilevate. Con la sottoscrizione del presente contratto, pertanto, l'Appaltatore dichiara espressamente di aver tenuto conto nella presentazione dell'offerta di tutti gli oneri, previsti o meno, posti a suo carico e di ritenersi per gli stessi totalmente compensata con i corrispettivi di cui al presente articolo.

10. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 29 comma 1 lettera a) del Decreto legge n. 4 del 27 gennaio 2022 convertito in legge n. 25 del 28 marzo 2022, il corrispettivo è assoggettato a revisione prezzi, in aumento o diminuzione in funzione della intervenuta variazione dei costi di realizzazione dell'opera, per come risulterà dalla variazione re-

gistrata dall'Istat degli indici sintetici del costo di costruzione che l'Istat pubblicherà con riferimento ai lavori marittimi in attuazione dell'art. 60 comma 3 del D.leg.vo 31 marzo 2023 n. 36. Fino all'adozione di tali indici specifici, si adotterà la variazione registrata dall'Istat dell'indice costo di costruzione di un edificio civile/di un capannone industriale.

L'importo della revisione sarà riconosciuto se e nella misura in cui saranno registrate variazioni dei costi di realizzazione delle opere come sopra determinati eccedenti il 5% e nei limiti dell'80% della variazione registrata e saranno applicati gli importi di volta in volta contabilizzati dalla direzione lavori sulla base della variazione degli indici di cui ai precedenti commi, registrata tra la data dell'offerta (mese di aprile 2022) e quella della contabilizzazione dei lavori.

Le parti si danno reciprocamente atto che il meccanismo revisionale di cui al presente comma sarà operativo unicamente se e nella misura in cui non sia consentita l'applicazione all'art.26 del DL 50/22, oltre il 31 dicembre 2023, o non vengano introdotti da norme sopravvenute altri meccanismi di aggiornamento dei prezzi straordinari basati sulla applicazione dei prezziari regionali aggiornati.

11. Trova altresì applicazione la disciplina di cui all'art. 29 del D.L. n. 4 del 27.01.2022 comma 1 lett. b) nelle misure e nelle modalità di cui ai successivi commi 3, 4 e 6 e nei limiti di cui al comma 7. Sono esclusi dalla compensazione i lavori contabilizzati nell'anno solare di presentazione dell'offerta come previsto dal succitato articolo 29, comma 5 del D.L. 4/2022. Dall'importo della revisione di cui al com-

ma 10 saranno decurtate le variazioni derivanti dalla applicazione di meccanismi di compensazione dei costi dei materiali o da eventuali ulteriori provvidenze derivanti dalla applicazione di norme di legge anche sopravvenute.

12. Resta inteso che tutti i pagamenti avverranno previa attestazione del regolare adempimento, da parte dell'Appaltatore degli obblighi contributivi ed assicurativi e, in ogni caso, a fronte dell'accertata regolarità contributiva - nel rispetto della Legge 296/2006 art.1 co. 1176, come da D.M. 24.10.2007 e Circolare del MLPS n. 5 del 30.1.2008 - e fiscale - nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 48 bis D.P.R. 602/1973. Trova applicazione il disposto in materia di inadempienza contributiva di cui all'art. 30 comma 5 D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.

13. Le Parti convengono espressamente che tutti i pagamenti dell'Amministrazione relativi all'appalto di spettanza del Raggruppamento appaltatore verranno effettuati dall'Amministrazione in applicazione dell'art. 5 dell'atto costitutivo del RTI allegato sub "A" al presente contratto, unicamente sul conto corrente dedicato in via esclusiva all'appalto, che di seguito si elenca:

A) DORONZO INFRASTRUTTURE S.r.l. (Capogruppo Mandataria):

Conto Corrente dedicato:

1) INTESA SANPAOLO SPA C/C IBAN: [REDACTED]

[REDACTED]
Generalità e codice fiscale della persona delegata ad operare sui conti sono le seguenti:

1) DORONZO MARIO GAETANO nato a [REDACTED]
e residente in [REDACTED], con
Codice Fiscale [REDACTED]

L'Appaltatore è obbligato a comunicare tempestivamente all'Amministrazione ogni variazione ai suddetti dati.

Art. 9

Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori

1. Fermo e richiamato l'art. 10 del Capitolato speciale d'Appalto, il tempo utile per l'esecuzione dei lavori in FASE I è stabilito in giorni 963 (novecentosessantatrè) naturali e consecutivi decorrenti dal verbale di consegna dei lavori.

2. Il cronoprogramma di progetto tiene conto dei tempi di attesa durante la realizzazione delle opere finalizzati al consolidamento del terreno di fondazione e quindi al raggiungimento delle quote previste negli elaborati di progetto così come derivante dalla progettazione geotecnica dell'intervento.

3. Le diverse aree interessate dagli interventi previsti nel progetto esecutivo potranno essere messe a disposizione dell'Appaltatore in tempi successivi, concordemente con quanto indicato negli elaborati di progetto ed in particolare dal "Cronoprogramma" e dalla tavola delle "Fasi realizzative", e saranno fatte risultare da specifici verbali.

3. Nella valutazione del tempo contrattuale utile per l'esecuzione dei lavori si è tenuto pertanto in debito conto le soste non operative dovute alle avverse condizioni meteorologiche (previste dall'art. 10 del CSA.

4. Le attività si svolgeranno in orario diurno, salvo differenti indicazioni della Stazione Appaltante e/o della Direzione Lavori.

5. L'ultimazione dei lavori, appena avvenuta, deve essere comunicata per iscritto al Direttore dei lavori, il quale procede alle necessarie constatazioni in contraddittorio.

Art. 10

Penali

1. Ferma e richiamata la disciplina di cui all'art. 10 del Capitolato Speciale d'Appalto, la penale pecuniaria per ogni giorno di ritardo oltre i termini fissati per l'ultimazione dei lavori è stabilita in misura giornaliera dello 0,3 (zero virgola tre) per mille (euro tre ogni mille euro) dell'importo netto contrattuale per ogni giorno di ritardo oltre i termini fissati per l'ultimazione dei lavori e comunque complessivamente non superiore al 10% dell'ammontare netto contrattuale. Le predette penali verranno senz'altro iscritte nello Stato Finale a debito dell'Appaltatore. L'importo complessivo delle penali applicate non può superare il 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione quanto previsto in materia di risoluzione del contratto.

2. Tutte le fattispecie di ritardi sono segnalate tempestivamente e dettagliatamente al RUP da parte della Direzione Lavori, immediatamente al verificarsi della relativa condizione, con la relativa quantificazione temporale.

3. Tutte le penali saranno annotate dal Direttore dei Lavori nel Regi-

stro di contabilità in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione che ne comporta l'applicazione e saranno contabilizzate in detrazione negli stati di avanzamento e, se del caso, dal conto finale, anche mediante escussione della cauzione definitiva ove necessario.

4. Per la stima degli eventi meteomarini avversi che dovessero eventualmente verificarsi nel corso dell'esecuzione dei lavori si farà riferimento alle misure ondametriche effettuate per il periodo in questione da boe ondametriche facenti parte delle Rete Ondametrica Nazionale (boa ondametrica di Ponza), o a strumentazione analoga preventivamente validata come idonea dal Direttore dei Lavori. I costi per l'acquisizione ed analisi delle suddette misure ondametriche sono a carico dell'Appaltatore. In caso di disservizi delle suddette strumentazioni di misura il Direttore dei Lavori potrà ricorrere all'acquisizione di dati forniti da centri meteorologici ufficiali e/o studi specialistici meteomarini le cui spese di esecuzione sono a carico dell'Appaltatore.

5. È fatto divieto all'Appaltatore di giustificare eventuale ritardo nell'ultimazione dei lavori e/o nel rispetto delle scadenze fissate dal programma temporale, anche in via parziale, ad altre ditte e/o imprese e/o forniture se lo stesso non abbia tempestivamente denunciato per iscritto all'Amministrazione il ritardo imputabile a dette ditte, imprese e fornitori.

Art.11

Sospensioni o riprese dei lavori - Proroghe

1. Fermi e richiamati gli artt. 14 e 15 del Capitolato Speciale d'Appalto, le sospensioni e le proroghe dei lavori sono disciplinate dall'art. 107 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i e dall'art. 10 del D.M. 49/2018.

Resta fermo l'obbligo per l'Appaltatore di eseguire i lavori con continuità e senza interruzioni per assicurare un regolare andamento dell'appalto.

Cessate le cause della sospensione, il RUP dispone la ripresa dell'esecuzione ed indica il nuovo termine contrattuale. La durata della sospensione è calcolata nel tempo fissato per l'esecuzione dei lavori esclusivamente nell'ipotesi in cui la stessa sia dovuta a cause imputabili all' Appaltatore.

2. Come meglio precisato nell'art. 14 del Capitolato Speciale d'Appalto, l'Appaltatore, qualora per causa a esso non imputabile, a norma dell'art. 107, comma 5, del Codice dei contratti, non sia in grado di ultimare i lavori nel termine contrattuale di cui all'art. 10 del Capitolato Speciale d'Appalto può chiedere la proroga, presentando apposita richiesta motivata almeno 20 (venti) giorni prima della scadenza del termine suddetto.

3. In deroga, la richiesta può essere presentata anche qualora manchino meno di 20 (venti) giorni e, comunque, prima della scadenza del termine contrattuale, qualora le cause che hanno determinato la richiesta si siano verificate posteriormente e, in questo caso, la richiesta deve essere motivata anche in relazione alla specifica circostanza della tardività.

4. La richiesta è presentata al Direttore di lavori, il quale la trasmette tempestivamente al Responsabile del Procedimento, corredata dal proprio parere; qualora la richiesta sia presentata direttamente al Responsabile del Procedimento questi acquisisce tempestivamente il parere del direttore dei lavori.

5. La proroga è concessa o negata con provvedimento scritto del Responsabile del Procedimento entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento della richiesta, sentito il Direttore dei Lavori; il Responsabile del Procedimento può prescindere dal parere del direttore dei lavori qualora questi non si esprima entro 5 (cinque) giorni e può discostarsi dallo stesso parere; nel provvedimento è riportato il parere del direttore dei lavori qualora questo sia difforme dalle conclusioni del Responsabile del Procedimento.

6. La proroga del termine contrattuale è autorizzata con provvedimento dell'Amministrazione, sulla base del parere positivo del Responsabile del Procedimento.

7. Qualora la proroga sia concessa formalmente dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 10 del Capitolato Speciale di Appalto, essa ha effetto retroattivo a partire da tale ultimo termine. La concessione di proroga non costituisce in capo all'Appaltatore alcun diritto a compensi od indennizzi di alcun genere.

8. Non costituiscono motivo per la richiesta di proroga, di sospensioni dei lavori, per la disapplicazione delle penali, per la disapplicazione dell'eventuale risoluzione del contratto dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il pro-

gramma o della loro ritardata esecuzione le ipotesi tutte dettagliate nell'art. 13 del Capitolato Speciale d'appalto, che si intendono qui integralmente richiamate.

Art.12

Oneri ed obblighi a carico dell'Appaltatore

1. Ferma e richiamata la disciplina di cui agli artt. 45, 46 e 47 del Capitolato Speciale d'Appalto, nonché quelli imposti per legge, per regolamento o in forza del capitolato generale, l'Appaltatore si obbliga altresì:

a. ad eseguire i lavori in oggetto a regola d'arte impiegando maestranze specializzate e materiali di prima qualità, pena dover provvedere, a proprie spese, alla loro sostituzione immediata;

b. ad ottemperare alle disposizioni sull'assunzione obbligatoria delle categorie protette di cui alla Legge 12.3.1999 n. 68, e successive modifiche ed integrazioni;

c. a trasmettere copia della documentazione attestante gli avvenuti versamenti contributivi, previdenziali e assicurativi, nonché quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva;

d. a rispondere in via esclusiva, sia di notte che di giorno, della custodia dell'area di cantiere nonché di tutti gli oggetti e i materiali in essi contenuti, anche se appartenenti all'Amministrazione purché consegnati all'Appaltatore, sino alla data di ultimazione dei lavori e comunque fino all'effettiva riconsegna delle aree;

e. ad esporre nel cantiere, in modo da renderli visibili, i cartelli informativi recanti i dati relativi all'Appaltatore, alla Stazione appaltante,

al Direttore dei lavori, all'importo del corrispettivo, alle date di stipula del contratto, di consegna dei lavori e di termine di ultimazione degli stessi;

f. a tenere indenne l'Amministrazione da ogni conseguenza, diretta e indiretta, che possa derivare per qualsiasi motivo dall'esecuzione dei lavori, dallo svolgimento delle relative attività e comunque dall'utilizzo degli spazi destinati ad aree di cantiere ed a manlevarla da ogni azione;

g. ad osservare e a far osservare, nell'esecuzione delle attività e dei lavori tutti oggetto del presente affidamento, tutte le norme, gli obblighi e le prescrizioni tecniche relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza vigenti nel luogo di esecuzione dei lavori, in particolare alle prescrizioni contenute nel D.Lgs n. 81 del 9.4.2008 e s.m.i., attuativo dell'art. 1 L n. 123 del 3.8.2007 in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, visto altresì il capo 7 del Capitolato speciale d'appalto;

h. a coordinarsi con l'Amministrazione e per essa alla sua articolazione organizzativa Port Authority Security S.r.l. per l'affidamento dei servizi di sicurezza sussidiaria di cui al D.M.154/2009, nelle aree portuali di giurisdizione dell'Amministrazione, sopportandone i relativi costi.

2. In ogni caso si intendono comprese nei lavori e a carico dell'Appaltatore le spese per:

a) l'impianto, la manutenzione e l'illuminazione del cantiere;

- b) il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera;
- c) attrezzi e opere provvisionali e quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori;
- d) rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere dal giorno in cui comincia la consegna fino all'emissione del certificato di collaudo provvisorio;
- e) le vie di accesso al cantiere;
- f) la messa a disposizione di idoneo locale e delle necessarie attrezzature per la direzione dei lavori;
- g) passaggio, occupazioni temporanee e risarcimento di danni per l'abbattimento di piante per depositi od estrazioni di materiali;
- h) la custodia e la conservazione delle opere fino all'emissione del certificato di collaudo provvisorio.

3. L'Appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.

4. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del capitolato speciale in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

5. L'Appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizza-

zione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L'appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

6. L'Appaltatore dovrà provvedere a sua cura e spese a redigere e consegnare alla Direzione Lavori gli elaborati "as built" che riportino dettagliatamente le opere realizzate, anche e soprattutto a seguito di modifiche progettuali in corso d'opera o di difformità fra il progetto esecutivo e il corpo d'opera di realizzazione. I disegni, redatti nelle scale più opportune a giudizio della D.L., dovranno indicare in modo chiaro dimensioni, tipi e caratteristiche delle varie opere e finiture e dovranno essere sottoscritti dall'Impresa e da un tecnico qualificato e abilitato in rapporto alla tipologia delle opere.

Tutti gli elaborati dovranno essere redatti e consegnati in una copia in formato cartaceo timbrata e firmata e una copia su supporto informatico, in formato non editabile ed una in formato editabile, corredati di adeguata documentazione fotografica entro 30 giorni dall'ultimazione delle lavorazioni.

L'Appaltatore dovrà provvedere, inoltre, a sua cura e spese, all'esecuzione del servizio di bonifica bellica sistematica a terra e a mare così come riportato negli elaborati progettuali e con riferimento all'art. 70 del Capitolato speciale d'appalto

Art.13

Contabilità dei lavori

1. Ferma e richiamata la disciplina di cui al Titolo III del Capitolato speciale di Appalto, la contabilità dei lavori è effettuata in conformità alle disposizioni vigenti.

2. La contabilità dei lavori a corpo è effettuata secondo la quota percentuale eseguita rispetto all'aliquota relativa alla stessa categoria, rilevata dal capitolato speciale d'appalto. Le progressive quote percentuali delle varie categorie di lavorazioni che sono eseguite sono desunte da valutazioni autonome del direttore dei lavori che può controllare l'attendibilità attraverso un riscontro nel computo metrico; in ogni caso tale computo metrico non ha alcuna rilevanza contrattuale e i suoi dati non sono vincolanti. Il corrispettivo è determinato applicando la percentuale della quota eseguita all'aliquota contrattuale della relativa lavorazione e rapportandone il risultato all'importo contrattuale netto del lavoro a corpo.

3. Le misurazioni ed i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia, se l'Appaltatore rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il direttore dei lavori procede alle misure in presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o brogliacci suddetti.

I lavori a corpo saranno comunque, da parte della Direzione Lavori, oggetto di verifica di rispondenza al progetto esecutivo approvato.

4. Gli oneri per la sicurezza, sono valutati in base all'importo previsto negli atti progettuali. Di questi si intende contabilizzabile e di conse-

guenza liquidabile la quota parte proporzionale a quanto eseguito delle opere in via di realizzazione.

Art.14

Controlli

1. Fermo e richiamato l'art. 102 co.2 e 3 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. anche in materia di controlli e verifiche sulle opere eseguite e sui materiali impiegati, il coordinamento, la direzione ed il controllo tecnico-contabile dell'esecuzione delle opere appaltate è affidato all'Ufficio della Direzione dei lavori all'uopo incaricato.

Art.15

Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione - Certificato di collaudo

Ferma e richiamata la disciplina di cui al Titolo VI del Capitolato Speciale d'Appalto e l'art. 12 del D.M. 49/2018, il certificato di ultimazione lavori viene redatto dietro richiesta scritta dell'Appaltatore. Eventuali vizi e difformità di esecuzione dell'intervento rilevati e verbalizzati in sede di accertamento sommario dalla Direzione dei Lavori, senza pregiudizio di accertamenti successivi, saranno eliminati a spese dell'Appaltatore nel termine e nelle modalità prescritte dalla stessa Direzione Lavori, fatto salvo il diritto dell'Amministrazione al risarcimento del danno e l'applicazione delle penali per eventuale ritardo nel ripristino. Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori fino alla data di emissione del certificato di collaudo, decorre il periodo di gratuita manutenzione a carico dell'Appaltatore.

Come meglio precisato nell'art. 47 del Capitolato Speciale d'appalto

il certificato di collaudo è emesso entro il termine di mesi 6 (sei) dall'ultimazione dei lavori. Ad esso si applica la disciplina di cui all'art. 102 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. nonché del Titolo X in materia di collaudo, capi I e II del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.. Sono ad esclusivo carico dell'Appaltatore le spese di visita del personale dell'Amministrazione per accertare la intervenuta eliminazione delle mancanze riscontrate ovvero per le ulteriori operazioni.

Art.16

Garanzie - Garanzia decennale postuma

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 103 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., nonché ai sensi dell'art. 18 del Capitolato Speciale d'Appalto, l'Appaltatore ha costituito garanzia definitiva di importo pari ad € 2.228.067,92 atteso il possesso della Certificazione di qualità a garanzia di quanto normativamente previsto, mediante garanzia fideiussoria n. 430216384 rilasciata da Agenzia MONOPOLI Cod. 352, Generali Italia S.p.A. con sede in Via Marocchessa 14, 31021 Mogliano Veneto (TV), P.I. 01333550323 in data 28.03.2023 autenticata nella firma dal Notaio Maria Paola Cuomo di Monopoli il 30 marzo 2023.

La garanzia è prestata a garanzia del pieno ed esatto adempimento degli obblighi derivanti dal presente contratto, del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, fatto salvo il diritto al risarcimento per il maggior danno. L'Amministrazione potrà

valersi della garanzia in tutte le ipotesi di cui all'art. 103, co.2, del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. L'Amministrazione potrà richiedere all'Appaltatore la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte e in caso di inottemperanza effettuerà la reintegrazione a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'Impresa.

2. L' Appaltatore dovrà conformarsi a tutto quanto previsto dall'art. 16 del Capitolato Speciale d'Appalto in tema di garanzia dei rischi tutti derivanti e connessi dallo svolgimento dei lavori, anche ai fini della polizza CAR, attenendosi in particolare alla definizione di "danni" e di "terzi" come meglio specificata nel citato articolo del Capitolato Speciale.

In particolare, ai sensi dell'art. 103, comma 7 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii, l'Appaltatore è obbligato a costituire e consegnare alla Stazione Appaltante almeno 10 (dieci) giorni prima della consegna dei lavori una polizza assicurativa, prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione, che tenga indenne la Stazione Appaltante da tutti i rischi di esecuzione e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori. Resta inteso che la copertura dovrà assicurare l'intero periodo dell'appalto fino al termine previsto per l'emissione del certificato di collaudo. In particolare, l'Amministrazione avrà diritto di richiedere l'ampliamento e l'adeguamento delle garanzie assicurative qualora ritenesse insufficienti quelle esistenti. Qualora l'Appaltatore non provveda è in facoltà dell'Amministrazione provvedervi direttamente, addebitando le

spese relative all'Impresa, che rimane responsabile per il periodo di parziale ed insufficiente copertura. Ove ciò non fosse possibile da parte dell'Amministrazione, il mancato adeguamento/ampliamento da parte dell'Appaltatore entro giorni 30 dalla data di richiesta costituisce inadempimento contrattuale con conseguente facoltà per l'Amministrazione di disporre la risoluzione con risarcimento del maggior danno.

L'Appaltatore si obbliga per tutti i lavori previsti nel presente appalto a stipulare eventuali assicurazioni speciali che fossero richieste da particolari pericolosità di specifici lavori.

È fatto obbligo all'Appaltatore di aggiornare le garanzie nonché la copertura assicurativa in conseguenza di variazione di prezzi contrattuali e/o modifiche al contratto ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.

Resta inteso che la garanzia assicurativa prestata dall'Appaltatore copre senza alcuna riserva anche i danni causati dagli eventuali subcontraenti e/o fornitori e/o subfornitori.

Le garanzie di cui al presente articolo si intendono vincolate espressamente a favore dell'Amministrazione e a copertura dell'intero periodo dell'appalto fino al termine previsto per l'emissione del certificato di collaudo.

L'Appaltatore risponderà in via diretta ed esclusiva della regolarità del pagamento del premio, restando inopponibili all'Amministrazione eventuali ritardi di pagamento.

Resta ferma la responsabilità dell'Appaltatore qualora i danni arre-

cati dovessero superare i massimali assicurati, ferma l'inopponibilità all'Amministrazione di eventuali scoperti o franchigie previsti nelle suddette polizze.

3. Conformemente a quanto previsto dall'art. 103 co. 8 D.lgs n. 50/2016 e s.m.i., l'Appaltatore depositerà agli atti dell'Amministrazione il compromesso di polizza indennitaria decennale per la copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi. La polizza dovrà prevedere il pagamento dell'indennizzo contrattualmente dovuto in favore dell'Amministrazione a semplice richiesta, anche in pendenza dell'accertamento della responsabilità e senza che occorranco consensi ed autorizzazioni di qualunque specie. Il limite di indennizzo della polizza decennale non deve essere inferiore al venti per cento del valore dell'opera realizzata e non superiore al 40 per cento, nel rispetto del principio di proporzionalità avuto riguardo alla natura dell'opera. È fatto altresì obbligo al raggruppamento stipulare una polizza di assicurazione della responsabilità civile per danni cagionati a terzi, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio e per la durata di dieci anni e con un indennizzo pari al 5 per cento del valore dell'opera realizzata con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro.

Art. 17

Divieto di cessione del contratto - Subappalto - Disciplina dei sub-contratti diversi dal subappalto.

1. L'Appaltatore è tenuto ad eseguire in proprio le attività e le presta-

zioni tutte che formano oggetto del presente contratto e risponde in via diretta ed esclusiva degli obblighi contrattuali assunti. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, salvo quanto previsto sub articolo 106, comma 1, lettera d), del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i..

2. Fermo e richiamato l'art. 21 del Capitolato Speciale d'Appalto, il subappalto potrà essere autorizzato all'Appaltatore e sarà disciplinato conformemente all'art. 105 del D.Lgs.n. 50/2016 s.m.i. in linea con l'offerta presentata in gara ed accettata.

3. L'Amministrazione corrisponderà direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni esclusivamente nei casi previsti dall'art. 105 co. 13 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. .

4. Il mancato rispetto della disciplina prevista dall'art 105 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., in particolare subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 108 D.Lgs 50/2016 e s.m.i. .

5. Per tutti i sub contratti che non costituiscono subappalto, ai sensi dell'articolo 105, comma 2, del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., l'Appaltatore è tenuto a comunicare all'Amministrazione, prima dell'inizio della prestazione, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto della prestazione affidata nonché, nel corso dell'esecuzione, eventuali modifiche sopravvenute.

6. Con riguardo ai subcontratti di cui al presente articolo, l'Appaltatore si obbliga all'osservanza di quanto disposto dal Protocollo Operativo per il Monitoraggio Finanziario MGO, per le transazioni finanzia-

rie, conseguenza del presente intervento, con eventuali cottimisti e comunque subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al presente intervento. Resta espressamente inteso che l'Amministrazione è completamente e pienamente tenuta indenne e manlevata dall'Appaltatore da qualsivoglia domanda e/o azione, a qualsiasi titolo avanzata dai subcontraenti della filiera dell'Appaltatore stessa, per eventuale nullità dei subcontratti stessi.

Art.18

Risoluzione del contratto

1. Il presente contratto impegna le Parti dal momento della sottoscrizione. Ferma e richiamata la disciplina di cui all'art. 108 commi 1 e 2 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., il contratto verrà risolto nei casi, nei modi e nei termini di cui all'art. 32 del Capitolato Speciale d'Appalto, nonché in tutti i casi previsti dal presente contratto.

2. In particolare, la risoluzione produce gli effetti di cui all'articolo 108, comma 5, del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. salvo il diritto dell'Amministrazione ad agire per il maggior danno.

3. La risoluzione comminata ai sensi e per gli effetti dell'articolo 108 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., comporterà l'applicazione della disciplina di cui all'articolo 110 del citato Decreto.

4. Ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del D.lgs 50/2016, la Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto, nei seguenti casi:

a. al verificarsi della necessità di modifiche o varianti qualificate come sostanziali dall'articolo 106, comma 4, del D.lgs 50/2016 o eccedenti le soglie di cui al predetto articolo;

b. all'accertamento della circostanza secondo la quale l'appaltatore, al momento dell'aggiudicazione, ricadeva in una delle condizioni ostative all'aggiudicazione previste dall'articolo 80, comma 1, del D.lgs 50/2016;

5. Costituiscono altresì causa di risoluzione del contratto, e la Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto con provvedimento motivato, i seguenti casi:

a. inadempimento alle disposizioni della Direttore dei Lavori riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;

b. manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;

c. inadempimento grave accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale oppure alla normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al D.Lgs 81/2008 o ai piani di sicurezza di cui agli articoli 40 e 42, integranti il contratto, o delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal Direttore dei Lavori, dal RUP o dal Coordinatore per la sicurezza;

d. sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell'Appaltatore senza giustificato motivo;

e. rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;

- f. subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;
- g. non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;
- h. proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva ai sensi dell'articolo 92, comma 1, lettera e) del D.Lgs 81/2008;
- i. azioni o omissioni finalizzate ad impedire l'accesso al cantiere al personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale o dell'A.S.L., oppure del personale ispettivo degli organismi paritetici, di cui all'articolo 51 del D.Lgs. 81/2008;
- j. applicazione di una delle misure di sospensione dell'attività irrogate ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del D.Lgs 81/2008 ovvero l'azzeramento del punteggio per la ripetizione di violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi dell'articolo 27, comma 1-bis, del citato D.Lgs. 81/2008;
- k. ottenimento del DURC negativo per due volte consecutive; in tal caso il RUP, acquisita una relazione particolareggiata predisposta dal Direttore dei Lavori, contesta gli addebiti e assegna un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni;
- l. l'Appaltatore sia colpito da provvedimento definitivo di applicazione di una misura di prevenzione di cui all'art. 6 del D.Lgs. 159/2011 nonché da una delle misure di cui all'art. 67 del medesimo D.Lgs.

159/2011, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi della Stazione Appaltante, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati ai lavori, ai sensi dell'articolo 80 del D.lgs 50/2016.

6. Ai sensi dell'art. 92 commi 3 e 4 del D.Lgs 159/2011 in caso di successive verifiche in merito all'emissione di provvedimenti interdittivi antimafia a carico delle imprese costituenti il Raggruppamento aggiudicatario, i lavori saranno interrotti immediatamente per recedere dal contratto, fatto salvo il pagamento delle opere già eseguite, con salvezza dell'azione di risarcimento in danno all'Appaltatore.

7. Ai sensi dell'articolo 108, comma 2, del D.lgs 50/2016 costituiscono causa di risoluzione del contratto, di diritto e senza ulteriore motivazione:

a. la decadenza dell'attestazione SOA dell'appaltatore per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;

b. nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'art. 80 del D.lgs 50/2016;

c. perdita da parte dell'Appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione, fatte salve le misure straordinarie di salvaguardia ai sensi dell'articolo 110, del Codice dei contratti;

8. Il contratto è altresì risolto qualora, per il manifestarsi di errori o di omissioni del Progetto Esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera oppure la sua utilizzazione, come definiti dall'articolo 106, comma 2 lettera b) e comma 9, del D.lgs 50/2016, si rendano necessari lavori suppletivi che eccedano il quinto dell'importo originario del contratto. In tal caso, proceduto all'accertamento dello stato di consistenza, si procede alla liquidazione dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10 per cento dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell'importo del contratto.

9. In tutti i casi di risoluzione del contratto, l'Amministrazione compenserà le prestazioni eseguite nel rispetto del contratto e, nei casi di risoluzione imputabile a responsabilità dell'Appaltatore, potrà procedere all'esecuzione del contratto in danno dell'Appaltatore medesimo, con salvezza dell'azione di risarcimento, del maggior danno.

10. Il presente contratto potrà essere risolto, come previsto sub articolo 3, comma 9 bis, della Legge n.136/2010 e s.m.i., qualora le transazioni finanziarie, tutte concernenti e derivanti dal presente incarico, non siano effettuate mediante bonifico bancario o postale ovvero con gli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Resta espressamente inteso che l'Appaltatore si obbliga a tenere indenne ed a manlevare l'Amministrazione da qualsivoglia domanda e/o azione svolta nei confronti dell'Amministrazione in dipendenza di tale nullità.

Art. 19

Recesso

1. L'Amministrazione può recedere dal contratto in qualunque tempo, nei modi e nei termini di cui all'articolo 109, comma 1, del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., previo il pagamento delle prestazioni già eseguite nonché del valore dei materiali utili esistenti in magazzino, oltre al decimo dell'importo dei lavori non eseguito, calcolato ai sensi e per gli effetti dell'articolo 109 comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

2. Costituisce causa di recesso la sussistenza di una causa di divieto di cui all'art. 67 del D.lgs n. 151/2011 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui agli articoli 84, comma 4, ed all'articolo 91, comma 6, che vengono accertati successivamente alla stipula del contratto. In tal caso, l'Amministrazione potrà recedere dal presente contratto, ai sensi dell'articolo 94, comma 2, e ferma la deroga del comma 3 del D.lgs n. 159/2011 e s.m.i., fatto salvo il pagamento delle opere già eseguite ed il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente. In tale ipotesi trova applicazione la disciplina di cui all'articolo 110 del D.lgs n.50/2016 e s.m.i..

Art. 20

Richiamo dei contratti e accordi collettivi - Disposizioni sulla manodopera - Obblighi previdenziali e assicurativi

1. Fermi e richiamati il Titolo II ed il Titolo V del Capitolato Speciale d'Appalto in materia di esecuzione dei lavori e di sicurezza, visto l'art. 30 comma 4 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., l'Appaltatore è obbligato all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori e in particolare:

a) nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente contratto, l'Appaltatore è obbligato ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel CCNL applicando e gli accordi locali ed aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori; è obbligato altresì ad applicare il CCNL e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza, nelle more del rinnovo, e fino alla loro sostituzione;

b) i suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse ed indipendentemente dalla natura industriale od artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell'Impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica ed economica;

c) l'Appaltatore è responsabile in rapporto all'Amministrazione dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto; l'eventuale mancata autorizzazione al subappalto non costituisce causa di esonero di responsabilità per l'Appaltatore e ciò senza pregiudizio alcuno degli altri diritti dell'Amministrazione;

d) l'Appaltatore è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.

2. L'Appaltatore è responsabile nei confronti dell'Amministrazione del rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo e dovrà esibire in qualsiasi momento a semplice richiesta le ricevute di pagamen-

to dei contributi assicurativi e previdenziali relativi al personale utilizzato nell'esecuzione dell'appalto. In ipotesi di inadempienza contributiva, risultante dal documento unico di regolarità contributiva - DURC-, trova applicazione l'art. 30 comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

3. L'Amministrazione potrà valersi ai sensi dell'art. 103 comma 2 del D.Lgs n.50/2016 e s.m.i della garanzia definitiva, per il pagamento di quanto dovuto dall'Appaltatore per inadempienze derivanti da inosservanza di contratti collettivi, norme di tutela dei lavoratori comunque presenti in cantiere e potrà richiedere la reintegrazione della garanzia a valere anche sui ratei del SAL.

4. Trovano applicazione le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. in materia di manodopera.

5. È fatto obbligo all'Appaltatore a tenere indenne e manlevare l'Amministrazione da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dall'inosservanza di tali disposizioni.

6. L'inosservanza degli obblighi di cui al presente articolo potrà costituire causa di risoluzione del contratto in danno dell'Appaltatore, fatta salva la facoltà dell'Amministrazione di agire per il risarcimento dei danni.

7. L'Amministrazione, previa contestazione dell'inadempimento, si riserva comunque l'applicazione delle sanzioni previste dalle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia.

Art. 21

Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere

1. L'Appaltatore si obbliga a depositare presso l'Amministrazione:
 - a) eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., del quale assume ogni onere e obbligo;
 - b) un proprio piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, quale piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento di cui alla lettera a).
2. Il piano di sicurezza e di coordinamento di cui al comma 1, lettera a) e il piano operativo di sicurezza di cui al comma 1, lettera b) formano parte integrante del presente contratto d'appalto.
3. L'Appaltatore deve fornire tempestivamente al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione gli aggiornamenti alla documentazione di cui al comma 1, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere oppure i processi lavorativi utilizzati.
4. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'Appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.

Art. 22

Condizioni di esecuzione - Conformità a standard sociali minimi

1. Conformemente a quanto previsto dall'art. 34 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., i materiali, le pose e i lavori oggetto dell'appalto devono essere prodotti, forniti, posati ed eseguiti in conformità con gli standard sociali minimi in materia di diritti umani e di condizioni di

lavoro lungo la catena di fornitura definiti dalle leggi nazionali dei Paesi ove si svolgono le fasi della catena, e in ogni caso in conformità con le Convenzioni fondamentali stabilite dall'Organizzazione Internazionale del Lavoro e dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Gli standard sono riportati nelle dichiarazioni di conformità sottoscritte dalle Società costituenti il Raggruppamento ed allegate al presente contratto (**subb. "F" - "G"**).

2. Al fine di consentire il monitoraggio, da parte dell'Amministrazione, della conformità ai predetti standard, l'Appaltatore è tenuto a:

a) informare fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura dei beni oggetto del presente appalto, che l'Amministrazione ha richiesto la conformità agli standard sopra citati nelle condizioni d'esecuzione del presente appalto/contratto;

b) fornire, su richiesta dell'Amministrazione ed entro il termine stabilito nella stessa richiesta, le informazioni e la documentazione relativa alla gestione delle attività riguardanti la conformità agli standard e i riferimenti dei fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura;

c) accettare e far accettare dai propri fornitori e sub-fornitori, eventuali verifiche ispettive relative alla conformità agli standard, condotte dall'Amministrazione o da soggetti indicati e specificatamente incaricati allo scopo da parte dell'Amministrazione stessa;

d) intraprendere, o a far intraprendere dai fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura, eventuali ed adeguate azioni correttive, comprese eventuali rinegoziazioni contrattuali, entro i termini

stabiliti dall'Amministrazione, nel caso che emerga, dalle informazioni in possesso dell'Amministrazione stessa, una violazione contrattuale inerente la non conformità agli standard sociali minimi lungo la catena di fornitura; dimostrare, tramite appropriata documentazione fornita all'Amministrazione, che le clausole sono rispettate e a documentare l'esito delle eventuali azioni correttive effettuate.

3. Per le finalità di monitoraggio di cui al presente articolo, l'Amministrazione potrà chiedere all'Appaltatore la compilazione dei questionari in conformità al modello di cui all'Allegato III al Decreto del Ministro dell'Ambiente 6 giugno 2012.

4. La violazione delle clausole in materia di conformità agli standard sociali di cui al presente articolo comporta l'applicazione della penale nella misura di cui all'articolo 10, con riferimento a ciascuna singola violazione accertata in luogo del riferimento ad ogni giorno di ritardo.

Art. 23

Cessione del credito- Fusioni, trasferimenti e modifiche societarie

1. L'eventuale cessione di credito derivante dal contratto deve essere preventivamente notificata dall'Appaltatore ed approvata dall'Amministrazione. E' ammessa la cessione dei crediti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 106, comma 13, del D.lgs n. 50/2016 e s.m.i. e della Legge del 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'Italia e che il contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, sia trasmesso all'amministrazione

prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal Responsabile del Procedimento.

2. Resta espressamente inteso che il contratto di cessione del credito ed i movimenti finanziari tutti relativi ai crediti ceduti soggiacciono alla disciplina di cui all'articolo 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i., con conseguente obbligo di utilizzo dei conti correnti dedicati e della menzione dei codici CIG e CUP summenzionati, a pena della nullità del relativo contratto di cessione.

3. Qualsiasi modificazione o trasformazione delle ragioni sociali ovvero della fisionomia giuridica dell'Appaltatore dovrà essere comunicata e documentata, pena la sospensione dei pagamenti, all'Amministrazione, la quale provvederà a prendere atto con specifico atto, previa acquisizione della certificazione antimafia, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs n. 159/2011 e s.m.i.. Eventuali modifiche dell'assetto societario nonché degli amministratori, legali rappresentanti e Direttore tecnico dovranno essere tempestivamente comunicate all'Amministrazione, ai fini ed ai sensi del D.lgs n. 159/2011 e s.m.i..

Art. 24

Rinvio

1. Per tutto quanto non previsto nel presente contratto, nel Capitolato Speciale di Appalto e negli atti di gara si fa rinvio alle Leggi ed ai regolamenti vigenti ed applicabili in materia.

Art.25

Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale

1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (im-

poste, tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico dell'Appaltatore.

2. Sono altresì a carico dell'Appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.

Art. 26

Trattamento dei dati personali

L'Appaltatore (Fornitore) si impegna, nell'esecuzione di tutte le attività connesse che possono comportare il trattamento dei Dati Personali, ad agire in conformità con la Normativa in materia di protezione dei Dati Personali applicabile (in particolare il Regolamento UE 2016/679 c.d. "GDPR"), osservando misure organizzative e tecniche adeguate, nonché idonee a garantire la sicurezza delle informazioni sotto l'aspetto della riservatezza, disponibilità e riservatezza dei Dati Personali trattati, atte a prevenire rischi di distruzione, perdita o alterazione, anche accidentale, di dati e documenti. L' Appaltatore (Fornitore) tratterà in via autonoma i dati personali raccolti in virtù delle attività e dei servizi erogati per le finalità connesse all'esecuzione del presente contratto (di seguito "Contratto"). L' Appaltatore (Fornitore), in relazione agli impieghi dei predetti dati nell'ambito della propria organizzazione, assumerà, pertanto, la qualifica di "Titolare" autonomo del trattamento ai sensi dell'articolo 4, nr. 7) del GDPR, sia nei confronti dell'Ente che nei confronti dei soggetti cui i dati personali trattati sono riferiti.

In particolare, l'Appaltatore (Fornitore):

- garantisce di manlevare e tenere indenne l'Ente da ogni e qualsiasi conseguenza pregiudizievole derivante dal mancato rispetto di tale obbligo;

- conferma ed è in grado di dimostrare di aver messo in atto adeguate misure di sicurezza per proteggere i Dati Personali, ivi comprese le predette misure tecniche e organizzative adeguate a garantire la protezione da qualsiasi trattamento non autorizzato o illegale nonché dalla perdita, dalla distruzione o dal danneggiamento, in modo accidentale, dei Dati Personali.

Le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate, prima della sottoscrizione del presente Contratto, le informazioni di cui all'articolo 13 del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati UE - 2016/679 circa il trattamento dei dati personali conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione del Contratto stesso e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in virtù degli artt. 15-22 del citato regolamento.

Art. 27

Comunicazioni

Le Parti convengono che tutte le comunicazioni avverranno esclusivamente per iscritto mediante nota trasmessa all'indirizzo PEC dichiarato e specificamente:

Appaltatore: doronzoinfrastrutture@legalmail.it

Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno centro settentrionale:
protocollo@portidiroma.legalmailpa.it.

Qualsiasi comunicazione dell'Amministrazione e per essa del Diret-

tore dei Lavori si considera effettuata personalmente al legale rappresentante dell'Impresa.

Art. 28

Foro esclusivo - Esclusione competenza arbitrale - Collegio Consultivo Tecnico

1. Ferma e richiamata la disciplina di cui al Titolo IV del Capitolato Speciale di Appalto in materia di composizione delle controversie derivanti dall'interpretazione, applicazione ed esecuzione del presente contratto, per le eventuali controversie che dovessero sorgere e da attribuirsi all'Autorità Giudiziaria Ordinaria, il foro competente sarà in via esclusiva quello di Civitavecchia. È esclusa la competenza arbitrale.

2. Conformemente a quanto previsto dall'art. 6 D.L. 76/2020, convertito in Legge n. 120/2020, le Parti si obbligano alla nomina del Collegio Consultivo Tecnico, in linea con quanto disposto dagli artt. da 215 a 219 del D.lgs 31 marzo 2023 n. 36 e dall'Allegato V.2, con la finalità preventiva di risoluzione di tutte le controversie e le dispute che possano rallentare o compromettere l'iter realizzativo dell'opera o comunque influire sulla regolare esecuzione dei lavori, ivi comprese quelle che possono generare o hanno generato riserve.

Le parti dichiarano di approvare espressamente, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui agli artt. 1341 e 1342 del codice civile le seguenti clausole del presente contratto:

art. 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 28.

Richiesto io notaio ho ricevuto il presente atto del quale ho dato lettura alle parti che lo approvano e lo sottoscrivono alle ore 12.54.

Scritto a macchina da persona di mia fiducia e completato da me Notaio consta questo atto di cinquantatrè pagine intere e parte della cinquantaquattresima.

Informazioni File

Nome: 50250originale.pdf.p7m.p7m

Identificativo: 47339531

Tipologia: Atto Informatico

Dimensione: 221,3 KB

Elenco firmatari:

Firmato da notaio: GIUSEPPE CAPPARELLA

Firmato da:

PINO MUSOLINO-

Firmato da:

DORONZO MARIO GAETANO-

Copia conforme di originale informatico conservato presso la struttura predisposta e gestita dal Consiglio Nazionale del Notariato di cui all'art. 62-bis Legge 16 febbraio 1913 n. 89.

9 giugno 2023